



CITTÀ DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI SEVESO**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità del Regolamento. Premesse
- Art. 2 – Interpretazione del Regolamento
- Art. 3 – Composizione e competenze del Consiglio Comunale
- Art. 4 – Durata in carica del Consiglio Comunale. Cessazione del Consiglio Comunale. Mozione di sfiducia. Cause di scioglimento ed effetti
- Art. 5 – La sede e l’orario delle adunanze del Consiglio Comunale
- Art. 6 – Le adunanze pubbliche. Comportamento del pubblico presente in sala consiliare
- Art. 7 – Le adunanze segrete
- Art. 8 – Le adunanze aperte
- Art. 9 – Adempimenti della Prima seduta consiliare successiva alle elezioni
- Art. 10 – Specifiche in ordine alla convalida degli eletti di cui all’art. 9, comma 3 del Regolamento. Cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità. Decadenza del Consigliere Comunale.
- Art. 11 – Il ruolo del Segretario Comunale in seno alle adunanze del Consiglio

TITOLO II – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI DEGLI ASSESSORI ESTERNI, DEI FUNZIONARI, DEI CONSULENTI E DEI GIORNALISTI

- Art. 12 – Il Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 13 – Il Vice Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 14 – Compiti e poteri del Presidente del Consiglio per il mantenimento dell’ordine nelle Adunanze
- Art. 15 – Nomina e durata del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 16 – Partecipazione alle adunanze consiliari degli Assessori Comunali
- Art. 17 – Ammissione di funzionari in aula – Presenza dei giornalisti

TITOLO III – I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- Art. 18 – Costituzione dei Gruppi Consiliari
- Art. 19 – Conferenza dei Capigruppo Consiliari

TITOLO IV – LE COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 20 – Le Commissioni Consiliari - Istituzione e cessazione
- Art. 21 – Composizione
- Art. 22 – Presidenza
- Art. 23 – Competenze
- Art. 24 – Convocazione delle sedute
- Art. 25 – Svolgimento delle Sedute
- Art. 26 – Pubblicità delle sedute – Ammissione del pubblico
- Art. 27 – Partecipazione del Sindaco, di membri della Giunta e dei Funzionari tecnici

TITOLO V – GLI SCRUTATORI

Art. 28 – Nomina scrutatori

TITOLO VI – I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 29 – Status giuridico dei Consiglieri comunali

Art. 30 – Permessi e licenze

Art. 31 – Tutela degli eletti

Art. 32 – Gestione assenze dei Consiglieri alle adunanze del Consiglio Comunale

Art. 33 – Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale

Art. 34 – Surroga del Consigliere Comunale cessato dalla carica

Art. 35 – Dimissioni del Consigliere Comunale, ulteriori specifiche in tema di surroga

Art. 36 – Rimozione e sospensione dalla carica di Consigliere Comunale

Art. 37 – Comportamento del Consigliere Comunale nell'esercizio delle funzioni. Divieto di incarichi e consulenze e di acquisto di beni del Comune. Obbligo di astensione

Art. 38 – Condizioni di pari opportunità

Art. 39 – Presidente del Consiglio comunale: indennità di funzione e rimborsi spese

Art. 40 – Dotazioni per l'esercizio del mandato di Consigliere comunale e per il funzionamento dei Gruppi consiliari

TITOLO VII – DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DI RICEVERE INFORMAZIONI

Art. 41 – Diritto di informazione e di accesso dei Consiglieri Comunali

TITOLO VIII – DIRITTI DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 42 – Il Diritto d'iniziativa

Art. 43 – La presentazione di emendamenti

TITOLO IX – ATTIVITÀ ISPETTIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 44 – Attività ispettiva. Le interrogazioni

Art. 45 – Interrogazioni urgenti

Art. 46 – Le interpellanze

Art. 47 – Attività ispettiva. Le mozioni

TITOLO X – CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI. ORDINE DEL GIORNO

Art. 48 – Competenza alla convocazione delle sedute consiliari

Art. 49 – Avviso di convocazione. Contenuto

Art. 50 – Avviso di convocazione. Modalità di trasmissione

- Art. 51 – Avviso di convocazione. Termini per sessione ordinaria, sessione straordinaria o della seduta convocata d’urgenza
Art. 52 – I e II Convocazione della seduta consiliare
Art. 53 – Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale
Art. 54 – L’ordine del giorno
Art. 55 – Deposito degli atti

TITOLO XI – VALIDITÀ DELLE SEDUTE CONSILIARI

- Art. 56 – Numero legale per la validità della seduta consiliare
Art. 57 – Sospensione e/o rinvio dei lavori della seduta per intervenuta mancanza del numero legale nel corso della seduta consiliare. Dichiarazione di seduta deserta

TITOLO XII – ORDINE DEI LAVORI

- Art. 58 – Dichiarazioni di apertura, comunicazioni, interrogazioni e interpellanze
Art. 59 – Illustrazione degli argomenti all’ordine del giorno. Durata degli interventi
Art. 60 – La discussione in aula. Durata degli interventi
Art. 61 – Dichiarazioni di voto
Art. 62 – Questione pregiudiziale e questione sospensiva
Art. 63 – Fatto personale

TITOLO XIII – LA VOTAZIONE

- Art. 64 – Le modalità di votazioni. Premessa
Art. 65 – Votazione palese
Art. 66 – Votazione per appello nominale
Art. 67 – La votazione segreta
Art. 68 – Specifiche della votazione in caso di approvazione dello Statuto Comunale
Art. 69 – Immediata eseguibilità

TITOLO XIV – COMPUTO DELLA MAGGIORANZA. IL CONTEGGIO DEI VOTI

- Art. 70 – Computo della maggioranza. Il conteggio dei voti

TITOLO XV – IL VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

- Art. 71 – Lettura e approvazione dei verbali di Deliberazione della precedente seduta consiliare

TITOLO XVI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 72 – Entrata in vigore, diffusione del Regolamento. Norme di rinvio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità del Regolamento. Premesse

1. Il presente Regolamento – adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*” – disciplina le modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale di Seveso.
2. Il presente Regolamento si ispira ai principi di autonomia funzionale e organizzativa dei quali il Consiglio Comunale è dotato ai sensi dell’art. 38, comma 3, primo periodo del T.U.E.L..

Art. 2

Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni relative all’interpretazione di norme del presente Regolamento possono essere sollevate da ciascun Consigliere comunale sia fuori sia nel corso di ciascuna adunanza. Le eccezioni sollevate al di fuori delle adunanze sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio. Le eccezioni vanno congruamente motivate e vanno sempre protocollate.
2. Il Presidente del Consiglio incarica il Segretario Comunale di istruire la pratica avente ad oggetto le eccezioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Segretario Comunale render un parere sulla questione oggetto di eccezione entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del Presidente del Consiglio comunale e, comunque, in tempo utile a consentire i lavori dell’Organo Consiglio o delle singole Commissioni se la questione risulta dirimente per la prosecuzione dei medesimi”. Il citato parere viene trasmesso, in un’ottica di celerità e di contenimento della spesa pubblica, a tutti i Consiglieri Comunali in carica solo a mezzo PEC o – per quanti siano sprovvisti di PEC e, comunque, fin tanto che non provvedono a dotarsene – a mezzo e-mail.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali ai sensi del comma 1 del presente articolo e sulle quali si è espresso il Segretario Comunale con il parere di cui al comma 2 sono sottoposte successivamente all’attenzione del Consiglio Comunale, che decide in via definitiva, con apposita deliberazione e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Comunali presenti.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali ai sensi del comma 1 del presente articolo, dopo la convocazione della seduta consiliare, saranno istruite dal Segretario Comunale successivamente alla seduta consiliare già convocata.
5. Quando nel corso delle adunanze siano sollevate, per iscritto e congruamente motivate, eccezioni relative all’interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare alla trattazione di argomenti iscritti nell’ordine del giorno della seduta consiliare, il Presidente del Consiglio sospende per un massimo di 20 minuti la seduta consiliare e riunisce i Capigruppo presenti in sala e il Segretario Comunale, per esaminare le eccezioni sollevate. Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente del Consiglio, ripresi i lavori del Consiglio Comunale, rinvia l’argomento oggetto dell’eccezione a successiva adunanza.
6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio, entro tre giorni dalla seduta consiliare in cui è stata sollevata l’eccezione, incarica il Segretario Comunale di istruire la pratica. Troveranno applicazione il secondo e il terzo comma del presente articolo.
7. L’interpretazione della norma ha validità permanente e in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3

Composizione e competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l’Organo di governo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.

2. Il Consiglio Comunale è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Tale funzione è esercitata su tutte le attività del Comune, secondo le disposizioni previste dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
3. Spetta al Consiglio Comunale di interpretare gli interessi generali della comunità ed assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali nel documento programmatico
4. La composizione del Consiglio Comunale è rimessa alla normativa vigente.
5. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel comma 2 dell'art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
6. Sono altresì di competenza del Consiglio Comunale gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti anche da Leggi generali successive al T.U.E.L. e, comunque, dalle altre disposizioni del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.
7. Il Consiglio Comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri Organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 42 del T.U.E.L. in ordine a specifiche variazioni al Bilancio di previsione, che la Giunta Comunale può adottare, ma che sono soggette, a pena di decadenza, alla ratifica del Consiglio comunale entro il termine di cui al comma 4 dell'art. 42 del T.U.E.L..

Art. 4

Durata in carica del Consiglio Comunale. Cessazione del Consiglio Comunale.

Mozione di sfiducia. Cause di scioglimento ed effetti

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione Consiliare.
2. Della surroga dei Consiglieri Comunali si occupano gli artt. 34 e 35 del presente Regolamento.
3. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri Comunali eletti.
4. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di cinque anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei Comizi Elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Gli atti urgenti e improrogabili devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.
5. Il Consiglio Comunale viene sciolto e il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, secondo quanto dispone l'art. 52, secondo comma del T.U.E.L..
6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
7. Se la mozione di sfiducia viene approvata, seguono lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 141 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
8. Il Consiglio Comunale viene sciolto qualora si verificano una o più delle condizioni previste e regolate dagli artt. 141 e 143 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..
9. Gli effetti conseguenti all'insorgere di una delle condizioni che determinano lo scioglimento del Consiglio Comunale sono disciplinati, a seconda dei casi, dagli artt. 141 e ss. del T.U.E.L..

Art. 5

La sede, l'orario e le modalità di realizzazione delle adunanze del Consiglio Comunale

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede del Consiglio Comunale, in apposita sala decorosamente arredata e adeguatamente attrezzata. Uno spazio della sala consiliare deve essere riservato al pubblico, in modo da poter seguire i lavori dell'Assemblea.
2. Il Presidente del Consiglio può stabilire che l'adunanza del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede del Consiglio, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della stessa sede o quando lo richiedano, a giudizio motivato e insindacabile dello stesso Presidente del Consiglio, ragioni di ordine pubblico, di carattere sociale, o comunque, in presenza di circostanze speciali o eccezionali, come nell'ipotesi di cui all'art. 8.
3. Le adunanze possono svolgersi, oltre che presso la sede comunale, anche in videoconferenza o in modalità mista, per comprovate ragioni e necessità.
4. Le sedute in videoconferenza o in modalità mista si svolgono mediante l'utilizzo di tecnologie che permettano al contempo la percezione diretta e uditiva dei partecipanti, l'identificazione di ciascuno di essi, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti oggetto della discussione. In questo caso, la verifica del numero legale è accertata dal Segretario Comunale mediante risposta in video e voce alla chiamata per appello nominale.
5. Al Presidente del Consiglio è rimessa la scelta sulla modalità di convocazione, previa integrazione dei requisiti di cui previgente comma 3, e lo stesso assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza; in particolare, in caso di problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento, il Presidente del Consiglio può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza.
6. La possibilità di riunirsi in videoconferenza o in modalità mista è estesa anche alle sedute della Conferenza dei Capi gruppo e alle Commissioni consiliari.
7. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere, comunque, sempre indicata nell'avviso di convocazione.
8. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale viene esposta, all'esterno della sede del Palazzo Comunale, le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.
9. La presenza di Agenti di Polizia Locale o di altre Forze di Polizia avviene esclusivamente previa richiesta del Presidente del Consiglio Comunale.
10. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico a norma dell'art. 2-sexies, co. 2, lett. f), D.Lgs. n. 196/2003, che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.
11. Quando il Consiglio si riunisce in modalità tradizionale in presenza, i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea e nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti e al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio e il conseguente trattamento dei dati personali. Le telecamere dovranno essere orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in aula, limitandosi a riprendere solo lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
12. Quando il Consiglio Comunale si riunisce in videoconferenza o in modalità mista, il Presidente del Consiglio, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
13. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.
14. Durante le riprese è vietato l'utilizzo di dichiarazioni offensive, diffamatorie o ingiuriose nonché l'utilizzo di frasi che possano discriminare o ledere la reputazione di qualcuno.

15. Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali occorre evitare la diffusione di dati e informazioni che possano ledere i diritti, le libertà e la dignità di specifici soggetti presenti in aula o i cui nominativi vengano menzionati durante i lavori del Consiglio Comunale.
16. Il Presidente del Consiglio dovrà interrompere le riprese audiovisive ogni volta in cui le discussioni abbiano ad oggetto dati c.d. "particolari", vale a dire quelli che riguardano lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati o associazioni a carattere religioso e le abitudini sessuali.
17. Parimenti, il Presidente del Consiglio dovrà interrompere le riprese audiovisive ogni volta in cui le discussioni abbiano ad oggetto dati c.d. "giudiziari", vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza di alcuni provvedimenti di carattere penale nei confronti di qualcuno.
18. Le registrazioni del Consiglio comunale potranno essere diffuse e mantenute pubblicamente per un tempo non superiore a numero 15 giorni lavorativi.

Art. 6

Le adunanze pubbliche. Comportamento del pubblico presente in sala consiliare

1. Salva l'ipotesi di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, le adunanze del Consiglio Comunale sono, di norma, pubbliche; di conseguenza, qualsiasi cittadino è ammesso in sala consiliare e ha diritto ad assistere alle sedute dell'Assemblea.
2. Il pubblico assiste alle sedute del Consiglio Comunale nella parte della sala consiliare allo stesso riservata. Chiunque acceda alla sala consiliare durante le riunioni consiliari deve mantenere, pena l'allontanamento dalla stessa ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) del presente Regolamento, un contegno corretto.
3. In ogni caso, le persone del pubblico devono restare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione. Non è consentita l'esposizione di cartelli, manifesti, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo, che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale o rechi disturbo ai componenti dello stesso.
4. È fatto divieto assoluto a chiunque di fumare in sala consiliare e di effettuare riprese audiovisive o semplici registrazioni.
5. È fatto divieto assoluto al pubblico di intervenire alla discussione.

Art. 7

Le adunanze segrete

1. Le adunanze segrete rappresentano una circostanza eccezionale, come si evince dal testo dell'art. 38, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..
2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza di persone o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali e delle condizioni di salute di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza senza indicazioni riferite nominativamente a persone.
4. Il Presidente del Consiglio, qualora esigenze di riservatezza lo impongano, può valutare di convocare apposita seduta segreta per la trattazione anche di un solo argomento.
5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario Comunale, i Responsabili di Area competenti per materia, gli Assessori e gli Agenti di Polizia Locale, vincolati tutti dal segreto d'ufficio.
6. Nella stesura del verbale di deliberazione delle adunanze segrete, il Segretario Comunale dovrà prestare particolare attenzione alla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
7. Il verbale delle adunanze segrete è redatto, in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone.

Art. 8

Le adunanze aperte

1. Quando si verificano condizioni particolari o quando rilevanti motivi di interesse della Comunità locale lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio può convocare l'adunanza aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in altro luogo, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
2. Le adunanze aperte hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali e sindacali, interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei soggetti invitati, ciascuno dei quali concorre con il proprio contributo e punto di vista.
4. Durante una seduta di adunanza aperta del Consiglio Comunale, non possono essere adottate decisioni ma viene comunque redatto apposito verbale di sintesi degli argomenti discussi e degli interventi registratisi.
5. Nell'ipotesi di cui al presente articolo, l'avviso di convocazione deve indicare esplicitamente che si tratta di adunanza aperta.
6. Al verbale di cui al comma 4 del presente articolo verrà dato, comunque, un numero progressivo, senza, quindi, modificare l'ordine numerico dei verbali consiliari adottati fino a quel momento.
7. Per il verbale di cui al comma 4 del presente articolo, rimane salva la normativa vigente in tema di pubblicazione all'albo on line e nel portale Amministrazione Trasparente.

Art. 9

Adempimenti della prima seduta consiliare successiva alle elezioni

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale, successiva alle elezioni, è convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. La prima adunanza è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo. È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
2. L'ODG della prima adunanza del Consiglio Comunale, successiva alle elezioni, deve contemplare al primo punto la convalida degli eletti. La deliberazione di convalida degli eletti è adottata con voto palese, una volta verificata l'inesistenza di cause ostative alla candidatura, ineleggibilità e delle condizioni di incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del Testo Unico degli Enti Locali.
3. La convalida degli eletti riguarda anche il Sindaco, in quanto membro del Consiglio Comunale a tutti gli effetti. Qualora il Sindaco non risulti convalidabile, si determina la necessità del rinnovo della consultazione elettorale.
4. Terminata la convalida degli eletti, l'Assemblea procede con l'elezione, nel suo seno, del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio, come previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.
5. Terminati gli adempimenti di cui ai precedenti commi, il Sindaco effettua il giuramento avanti al Consiglio Comunale, pronunciando le parole: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana". Al momento del Giuramento, è fatto obbligo ai Consiglieri e al pubblico presente in Aula di alzarsi in piedi.
6. Dopo il Giuramento, il Sindaco comunica all'Assemblea la composizione della Giunta comunale.
7. Dopo la comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale prende atto della costituzione dei Gruppi Consiliari. Per ciascuno Gruppo consiliare, il Presidente del Consiglio o pronuncia ad alta voce il nominativo del Gruppo. È data facoltà ad un solo Consigliere per ogni

gruppo di comunicare la composizione monocratica dello stesso e la designazione del proprio Capogruppo. La presa d'atto di cui al presente comma è oggetto di specifico atto consiliare, ma non è soggetta a votazione. Ai fini dell'adempimento di cui al presente comma, si tiene conto delle statuizioni di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

8. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco presenta allo stesso le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio Comunale prende atto della presentazione delle Linee programmatiche a cura del Sindaco, ai sensi dell'art. 46, comma 3 del T.U.E.L.. Conclusa la presentazione delle Linee programmatiche, non si apre discussione sulle stesse.
9. In occasione della prima seduta consiliare, o comunque entro la seduta successiva, viene adottato specifico provvedimento recante "Criteri per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni", in applicazione dell'art. 42, comma 2, lett. m) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. Ai suddetti criteri, il Sindaco dovrà attenersi per l'adempimento di cui all'art. 50, comma 8 del T.U.E.L. e dovrà, comunque, osservare il divieto di cui all'art. 64, comma 4 del T.U.E.L..
10. In occasione della prima seduta consiliare, il Consiglio Comunale provvede ad eleggere, tra i propri componenti e a scrutinio segreto, la Commissione Elettorale Comunale, disciplinata dal D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e ss.mm.ii., assicurando all'interno della stessa la rappresentanza della minoranza di governo.
11. In occasione della prima seduta consiliare, il Consiglio Comunale provvede ad eleggere, tra i propri componenti e a scrutinio segreto, la Commissione per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudici popolari nelle Corti d'Assise e d'Assise d'appello, disciplinata dalla Legge 10 Aprile 1951 n. 287 e ss.mm.ii., assicurando all'interno della stessa la rappresentanza della minoranza di governo.

Art. 10

Specifiche in ordine alla convalida degli eletti di cui all'art. 9, comma 3 del Regolamento.

Cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità.

Decadenza del Consigliere Comunale

1. La situazione di ineleggibilità preesistente all'elezione inficia la validità dell'elezione, che è da ritenere nulla e insanabile fin dall'inizio.
2. La situazione di incompatibilità, a differenza dell'ineleggibilità, non inficia la validità dell'elezione, ma impone semplicemente all'eletto di optare o per il mandato elettivo o per l'altra carica.
3. Analogamente all'ineleggibilità, l'eventuale elezione del candidato che versi in una delle cause di incandidabilità è nulla.
4. Qualora successivamente all'elezione si verifichi una delle cause di ineleggibilità previste dal Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. o si verifichi una delle condizioni di incompatibilità previste sempre dal T.U.E.L., il Consiglio Comunale contesta la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, attivando la procedura di cui all'art. 69 del T.U.E.L..
5. A conclusione della suddetta procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio Comunale ne prende atto con apposita deliberazione, senza adottare provvedimenti nei confronti del componente del Civico Consesso, interessato dalle contestazioni. In caso contrario, il Consiglio Comunale dichiara decaduto l'interessato.
6. Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere Comunale anche nell'ipotesi in cui nel corso del mandato sia rilevata l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini previsti dall'art. 60 del T.U.E.L..
7. In tema di decadenza del Consigliere Comunale, trovano applicazione anche le previsioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

Art. 11

Il ruolo del Segretario Comunale in seno alle adunanze del Consiglio

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Civico Consesso in ordine alla conformità dell'azione amministrativa dell'Ente alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.
2. Il Segretario Comunale cura la verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Comunale, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 71 del presente Regolamento.
3. Il Segretario Comunale esegue l'appello nominale dei componenti il Civico Consesso, annotando a verbale i nominativi sia dei presenti che degli assenti.
4. Il Segretario Comunale, su invito del Presidente del Consiglio o se richiesto dai Consiglieri Comunali, e in ogni caso quando lo stesso lo ritenga utile o necessario, fornisce, di propria iniziativa, informazioni e notizie sugli argomenti inseriti all'Ordine del giorno.
5. Come disposto dagli artt. 52, 56 e 57 del presente Regolamento, il Segretario Comunale coadiuva il Presidente del Consiglio per il regolare andamento dei lavori.

TITOLO II – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI DEGLI ASSESSORI ESTERNI, DEI FUNZIONARI, DEI CONSULENTI E DEI GIORNALISTI

Art. 12

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Comunale, Organo elettivo di governo, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalle Leggi vigenti, dal presente Regolamento e dallo Statuto Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea Consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano nel rispetto del presente Regolamento Comunale; in particolare, il Presidente del Consiglio:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale;
 - b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, stabilendone l'ordine del giorno, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - d) ad esso è demandato il compito di garantire l'ordine pubblico nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
 - f) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
 - g) insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h) assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente del Consiglio si ispira a criteri di imparzialità ed equità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri Comunali di cui agli artt. 43 e 44 del T.U.E.L..
4. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità, condizioni di salute e comportamenti di persone, a prescindere che siano o meno presenti in sala, il Presidente del Consiglio invita il Consigliere Comunale a chiudere immediatamente la discussione. Nel caso in cui il Consigliere Comunale continui il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine.
5. Il Presidente del Consiglio, per assicurare il buon andamento dei lavori, può, qualora lo ritenga necessario, convocare la Conferenza dei Capigruppo Consiliari di cui all'art. 19.

Art. 13

Il Vice Presidente del Consiglio del Consiglio Comunale

1. Il Vice Presidente del Consiglio collabora con il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di organizzazione dei lavori del Consiglio comunale e dell'ufficio allo stesso addetto, nei compiti di assistenza ai Consiglieri e in ogni altra attività della quale sia incaricato dal Presidente del Consiglio.
2. Il Vice Presidente del Consiglio sostituisce il Presidente del Consiglio in tutte le sue funzioni, compresa la convocazione e presidenza del Consiglio comunale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di momentanea assenza nel corso delle adunanze.
3. In caso di assenza del Vice Presidente del Consiglio, assume le funzioni di Presidente del Consiglio il Consigliere Anziano.

4. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale, entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento, provvede all'elezione di un nuovo Presidente del Consiglio.

Art. 14

Compiti e poteri del Presidente del Consiglio per il mantenimento dell'ordine nelle Adunanze

1. Il Presidente del Consiglio al fine di assicurare l'ordine in sala:
 - a) richiama all'ordine i Consiglieri Comunali che assumano comportamenti poco consoni al ruolo ricoperto e al contesto istituzionale senza però poterne disporre l'allontanamento in qualsiasi caso;
 - b) Dopo aver verbalmente diffidato la persona, o le persone, presente tra il pubblico che turba l'ordine invitandola a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal precedente art. 6, invita la Polizia Locale ad allontanare la persona dalla sala fino al termine dell'adunanza.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del presente articolo, il Presidente del Consiglio può anche decidere la sospensione della seduta indicando ad alta voce il termine della sospensione che deve risultare, comunque, dal verbale di deliberazione.
3. Scaduto il termine di sospensione, i lavori del Consiglio Comunale riprendono sempre in seduta pubblica, fermo restando che la persona, o le persone, allontanata dalla sala consiliare non può esservi riammessa per tutta la durata dell'adunanza.
4. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente del Consiglio, udito il parere dei Capigruppo, dichiara definitivamente conclusa la seduta. In tale ipotesi, il Consiglio Comunale sarà nuovamente convocato, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 15

Nomina e durata del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente del Consiglio e un Vice Presidente del Consiglio eletti tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Non possono essere eletti il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri in conseguenza dell'esito della consultazione elettorale.
3. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.
4. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.
5. In caso di parità, entrano in ballottaggio il Consigliere o i Consiglieri più anziani d'età.
6. Risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.
7. Il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente del Consiglio durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per violazione di legge, dello statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
8. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
9. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.
10. Al Presidente del Consiglio e al Vice-Presidente del Consiglio è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competa loro per effetto della carica rivestita.

11. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capogruppo Consiliare.

Art. 16

Partecipazione alle adunanze consiliari degli Assessori Comunali

1. Il Presidente del Consiglio promuove il rapporto dell'Assemblea con la Giunta Comunale e, a tal fine, invita alle adunanze consiliari gli Assessori.
2. Gli Assessori hanno diritto di partecipare alla discussione, apertasi in seno alla seduta consiliare, su ogni singola proposta di deliberazione, ma non esercitano diritto di voto.
3. La partecipazione alle adunanze consiliari degli Assessori non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.
4. Qualora venga richiesto da uno o più Consiglieri, ovvero quando l'Assessore lo ritenga necessario, è data facoltà agli Assessori di riferire in aula esclusivamente su questioni competenti alla propria materia. Di tale comunicazione l'Assessore deve dare preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio al fine di iscriverla all'Ordine del Giorno.

Art. 17

Ammissione di funzionari in aula – Presenza dei giornalisti

1. Il Presidente del Consiglio, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare in sala consiliare Funzionari comunali, perché effettuino relazioni o diano le informazioni che necessarie, per comprendere pienamente il contenuto delle proposte di deliberazione.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti esterni, incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti sugli argomenti, oggetto di trattazione nel corso della seduta consiliare. I predetti consulenti e professionisti, dopo i rispettivi interventi e in ogni caso dopo aver risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente del Consiglio e dai singoli Consiglieri Comunali, vengono congedati. Oltre ai consulenti, ai professionisti esterni e ai funzionari dell'Ente, nessuna altra persona, estranea ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale e agli Assessori esterni può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai componenti l'Assemblea.
3. Di norma, è ammessa la presenza in aula alla stampa, alla quale può essere riservato un posto speciale nello spazio della sala consiliare, riservato al pubblico. In ogni caso, ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, rivolgere domande ai Consiglieri Comunali e, comunque, prendere parte alla discussione.

TITOLO III – I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 18

Costituzione dei Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo Consiliare. Ove intendano appartenere ad un Gruppo diverso, devono darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale. Ciascun Gruppo comunica il nome del Capogruppo nella prima riunione del Consiglio neo-eletto. Qualora non venga data comunicazione del nome del Capogruppo nella prima seduta del Consiglio Comunale, viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo secondo il presente statuto.
2. La costituzione del Gruppo Consiliare e la nomina del suo Capogruppo è comunicata al Presidente del Consiglio in occasione dell'adunanza di insediamento del Consiglio Comunale.
3. Ogni Gruppo è, altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio dell'eventuale mutamento della propria denominazione, composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, prende atto di ogni successiva variazione intervenuta all'interno del singolo Gruppo consiliare.
4. Per costituire un gruppo consiliare occorre un numero minimo di due Consiglieri.
5. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, all'unico Consigliere eletto in una lista di candidati e ai candidati Sindaci presentatisi in sede di ballottaggio sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
6. I Consiglieri Comunali che subentrano ad altri e che non vogliono appartenere al Gruppo al quale apparteneva il Consigliere Comunale surrogato devono dichiararlo immediatamente al momento della Deliberazione Consiliare di surroga.
7. Il Consigliere che, all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato, intenda appartenere a un Gruppo diverso da quello espresso dalla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al Capogruppo dal quale si distacca e al Presidente del Consiglio, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di accettazione del Capogruppo al quale aderisce.
8. I Consiglieri, che non si riconoscono in alcun gruppo consiliare o ne sono usciti, hanno riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un Gruppo Consiliare se formano il gruppo misto cui compete un Capogruppo nominato dagli stessi e fermo restando il numero minimo di due Consiglieri. Qualora due o più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un Gruppo che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del nuovo Gruppo deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio, sottoscritta da tutti i componenti, con l'indicazione del Consigliere eletto Capogruppo.
9. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata a cura del Segretario Comunale la comunicazione di cui all'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..
10. Il Sindaco, su proposta del Presidente del Consiglio, assicura ai gruppi Consiliari i mezzi necessari all'espletamento delle loro funzioni.

Art. 19

Conferenza dei Capigruppo Consiliari

1. È istituita la Conferenza dei capigruppo quale organismo consultivo del Presidente del Consiglio, da lui presieduta e convocata al fine di agevolare il proficuo andamento dell'attività del Consiglio Comunale.
2. Alla Conferenza dei Capigruppo compete:
 - a) collaborare con il Presidente del Consiglio a predisporre il calendario delle sedute consiliari in relazione alle esigenze e alle urgenze amministrative
 - b) esprimere pareri su questioni riguardanti l'interpretazione del Regolamento consiliare o conflitti di competenza tra organi del Comune, opportunamente e congruamente motivati per iscritto.

3. Alle riunioni della Conferenza dei capigruppo partecipa il Sindaco e, se richiesto dal Presidente del Consiglio, il Segretario Comunale e i Responsabili di Area interessati per materia.
4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
5. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, a cura del Segretario Comunale, se presente, o a cura di uno dei presenti alla seduta, individuato ad inizio seduta dal Presidente del Consiglio.
6. Il verbale – che deve, in ogni caso, riportare la data, l'orario e il numero dei presenti alla riunione con la specifica del nominativo di ciascuno – deve riassumere sinteticamente gli argomenti oggetto di discussione e gli interventi dei Capogruppo. Il verbale deve essere numerato e firmato da tutti i presenti. Se alla seduta è richiesto di assistere al Segretario Comunale, il verbale deve riportare anche la firma di questo ultimo.

TITOLO IV – LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 20

Le Commissioni Consiliari - Istituzione e cessazione

1. Ferma restando l'obbligatorietà della Commissione Elettorale Comunale e della Commissione per la formazione e aggiornamento dei Giudici popolari, previste rispettivamente dal D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e ss.mm.ii. e dalla Legge 10 Aprile 1951 n. 287 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale può, con apposita deliberazione, procedere all'istituzione al suo interno di Commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. La composizione, il funzionamento e le funzioni delle Commissioni Consiliari di cui al comma 1 del presente articolo, una volta istituite, sono disciplinate come segue:
 - a) il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla convalida degli eletti, istituisce nel proprio seno le Commissioni Consiliari permanenti e determina, per ciascuna di esse, le materie di competenza e il numero dei componenti, in relazione a quanto previsto dallo Statuto;
 - b) le Commissioni Consiliari permanenti sono così definite:
 - I) Commissione permanente Affari Generali;
 - II) Commissione permanente Programmazione, Bilancio e Società Partecipate;
 - III) Commissione Territorio, Infrastrutture, Mobilità.
 - c) il Consiglio Comunale può, in ogni momento, istituire nuove Commissioni permanenti o modificare le competenze di quelle esistenti secondo quanto disposto dall'art. 42, D.Lgs, n. 267/2000.
3. Le Commissioni Consiliari permanenti durano in carica sino alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
4. Per l'istituzione delle Commissioni speciali, si rinvia alla disciplina statutaria.

Art. 21

Composizione

1. Le Commissioni permanenti sono composte, secondo il principio di proporzionalità, da Consiglieri comunali designati dai Presidenti dei Gruppi Consiliari. Le designazioni sono inviate dai Presidenti dei Gruppi Consiliari al Presidente del Consiglio e da questi comunicate al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla loro trasmissione.
2. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari. La partecipazione alle sedute delle rispettive Commissioni dà diritto al gettone di presenza; agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli Organi collegiali del medesimo ente, né delle commissioni, così come non è prevista la corresponsione del gettone di presenza per le sedute della Conferenza dei Capigruppo consiliari.
3. I Consiglieri possono partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti delle quali non fanno parte, senza diritto di voto.
4. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Presidente del Consiglio del gruppo consiliare di appartenenza designa un altro Consigliere con la procedura prevista al comma 1.
5. Ogni Consigliere può farsi sostituire nelle sedute delle Commissioni permanenti da un altro consigliere del suo gruppo, mediante delega scritta presentata al Presidente della Commissione prima dell'inizio della seduta.

Art. 22

Presidenza

1. Le Commissioni eleggono tra i propri componenti un Presidente e un Vice Presidente, salvo per quanto concerne la Commissione Affari Generali, la cui presidenza è assunta di diritto dal

- Presidente del Consiglio; in quest'ultima ipotesi, il Presidente della Commissione Affari Generali non viene computato ai fini del quorum di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo.
2. Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione.
 3. Il Vice Presidente della Commissione collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
 4. La presidenza della seduta è assunta dal Consigliere anziano tra i partecipanti qualora siano assenti il Presidente e il Vice Presidente.
 5. Su tutte le questioni, anche interpretative del presente Regolamento, che dovessero essere sollevate nel corso delle sedute delle Commissioni Consiliari, decide il Presidente e, in caso di opposizione da parte di un terzo dei Consiglieri, si procede con votazione per alzata di mano.
 6. Il Segretario della Commissione è nominato dal Presidente in apertura di seduta.

Art. 23

Competenze

1. Le Commissioni si riuniscono, esclusivamente in sede consultiva, per l'esame delle questioni sottoposte alla votazione del Consiglio Comunale e in sede consultiva per esprimere pareri. Esse si riuniscono inoltre per elaborare proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, per approfondire e discutere questioni di interesse per l'Ente, l'attuazione di programmi, risultati di gestione nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione secondo quanto disposto dal Testo Unico degli Enti Locali.
2. Nello specifico rientrano nelle prerogative delle Commissioni di cui all'art. 20 comma 2, le seguenti competenze:
 - I) Commissione Affari Generali: modifica, studio e redazione dello Statuto e dei diversi Regolamenti Comunali compreso il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stesso, necessari al corretto funzionamento dell'Ente;
 - II) Commissione Programmazione, Bilancio e Società Partecipate: analisi e valutazioni di programmi, relazioni previsionali e programmatiche; istituzione e ordinamento dei tributi ad esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; acquisti e alienazioni immobiliari, provvedimenti afferenti le società e gli organismi partecipati del Comune.
 - III) Commissione Territorio, Infrastrutture, Mobilità: emanazione di pareri, studio e approfondimento tecnico dell'urbanistica cittadina, della viabilità, del PGTU e del PGT.
3. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e sulla attività degli Uffici del Comune, degli Enti, Aziende e Organismi a cui il Comune partecipa.
4. Su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, le Commissioni presentano al Consiglio Comunale un programma iniziale e un bilancio della loro attività. Di tali atti viene data lettura in Aula da parte del Presidente della Commissione o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Art. 24

Convocazione delle sedute

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono convocate dai rispettivi Presidenti eletti nella prima seduta di costituzione.
2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione che si esprime con votazione palese a maggioranza dei presenti.

3. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di Gruppi che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo del Comune; l'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno relativo, è comunicato per iscritto almeno quattro giorni prima della riunione a:
 - a) Componenti della Commissione;
 - b) Sindaco, Presidente del Consiglio e Assessori;
 - c) Presidenti dei Gruppi Consiliari,
 - d) Segretario Generale e Dirigenti del Settore competente per materia.
4. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore.
5. Le Commissioni consiliari si svolgono in presenza, presso la sede Comunale, o in altro luogo idoneo se stabilito dal Presidente della Commissione.

Art. 25

Svolgimento delle Sedute

1. Ad inizio seduta, la presenza del numero legale è accertata dal Presidente della Commissione assistito dal segretario verbalizzante mediante riscontro ad appello nominale. La seduta è valida quando sono presenti un numero di Consiglieri la cui somma dei voti assegnati è pari a sei.
2. In caso di mancanza del numero legale, trascorsi 30 minuti dall'ora di convocazione, il Presidente, il Vice Presidente o il Consigliere anziano tra i presenti, constatato che non è stato raggiunto il quorum, dichiara deserta la seduta.
3. Il Presidente della Commissione gestisce la riunione, ha facoltà di concedere la parola e garantisce uno svolgimento ordinato della seduta.
4. Il segretario provvede alla verbalizzazione della seduta, che dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Ufficio Segreteria e Affari Generali.
5. Ogni Consigliere è assegnatario di un numero di voti pari ai componenti del proprio Gruppo Consiliare
6. Ulteriori elementi di dettaglio, a contenuto meramente operativo e funzionali allo svolgimento della seduta, possono essere definiti dal Presidente.

Art. 26

Pubblicità delle sedute – Ammissione del pubblico

1. A garanzia del principio di trasparenza è data possibilità per i cittadini di assistere alle sedute delle Commissioni consiliari ordinarie. La presenza dei cittadini è ammessa in Aula previo dovere di rimanere in silenzio evitando qualsiasi forma di intervento e astenendosi da ogni eventuale manifestazione di assenso o dissenso nei confronti delle opinioni espresse dai membri della Commissione.
2. L'avviso di convocazione delle Commissioni, con specificazione per ciascuna di esse della data, dell'ora, del luogo, del programma dei lavori e del carattere pubblico della seduta, è portato a conoscenza dei cittadini mediante pubblicazione sul sito del Comune di Seveso.
3. Le sedute delle Commissioni in cui siano poste all'Ordine del giorno argomenti riguardanti dati sensibili o valutazioni di persone, Consiglieri o funzionari, non sono pubbliche.

Art. 27

Partecipazione del Sindaco, di membri della Giunta e dei Funzionari tecnici

1. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio hanno facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni Consiliari per dare comunicazioni su argomenti iscritti nel programma dei lavori.
2. Gli Assessori partecipano alle sedute di commissione che trattano argomenti iscritti all'ordine del giorno e che riguardano le proprie deleghe assegnate.

3. Date le competenze delle Commissioni Consiliari permanenti di cui all'art. 23, è ammessa in Commissione la presenza di funzionari o esperti interni o esterni all'Amministrazione al fine di discutere le specifiche tecniche dei punti inseriti all'Ordine del giorno. Tale disposizione promuove la semplificazione dello svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, consentendo allo stesso di procedere con le proprie funzioni di carattere politico-amministrativo dispensandosi da approfondimenti puramente tecnici in fase di dibattito. Rimangono comunque valide le disposizioni di cui all'art. 17 comma 2 del presente Regolamento.
4. I Funzionari del Comune, gli Amministratori e i Dirigenti di Enti, Aziende e Organismi cui il Comune partecipa, possono intervenire su richiesta del Presidente della Commissione.
5. Le Commissioni consiliari procedono, laddove lo ritengano necessario, alle audizioni e alle consultazioni di soggetti estranei all'Amministrazione, su richiesta dei soggetti medesimi o per propria decisione in merito a provvedimenti o argomenti che attengano alle materie di propria competenza.
6. Il Presidente della Commissione, sentiti i suoi componenti, esamina le richieste di audizione e di consultazione e, se valutate positivamente, stabilisce le forme più idonee per il loro svolgimento.
7. Per quanto concerne la Commissione Consiliare III - Territorio, Infrastrutture, Mobilità - è facoltà di ogni Gruppo Consiliare nominare un tecnico di fiducia che, senza diritto di voto e di indennità, potrà coadiuvare il Consigliere designato dal medesimo Gruppo.

TITOLO V – GLI SCRUTATORI

Art. 28

Nomina scrutatori

1. All'inizio di ogni seduta consiliare, in occasione della quale è prevista una o più votazioni a scrutinio segreto, secondo le modalità di cui all'art. 67 del presente Regolamento, il Presidente del Consiglio, una volta che si è concluso l'appello nominale a cura del Segretario Comunale, designa obbligatoriamente tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
2. La minoranza di governo, se presente in sala, deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere Comunale, fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori assistono il Presidente del Consiglio nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti e nella proclamazione del risultato finale.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori. Nel verbale di deliberazione devono essere indicati nome e cognome dei Consiglieri Comunali che hanno svolto il ruolo di scrutatore.

TITOLO VI – I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 29

Status giuridico dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio comunale, la relativa Deliberazione.
2. Lo "status" del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri comunali è regolato dalle disposizioni del Capo IV, Titolo III, parte prima, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori comunali.
3. Nel presente Titolo sono comprese, con le necessarie distinzioni, le disposizioni di diverso tenore, relative sia allo "status" del Presidente del Consiglio sia a quello dei Consiglieri, e quelle che regolano, con identica disciplina, le due cariche.
4. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri assegnato al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.
5. Ogni Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni nell'esclusivo interesse della stessa.
6. Ai Consiglieri Comunali non può essere dato mandato imperativo. Se il mandato è dato, lo stesso non è vincolante.
7. Nell'adempimento delle loro funzioni i Consiglieri Comunali hanno, pertanto, piena libertà d'azione, d'espressione, d'opinione e di voto.
8. Il Consigliere Comunale è responsabile esclusivamente dei voti espressi a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio.
9. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, alle celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione Comunale aderisce.
10. Le disposizioni di cui al presente Titolo relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori chiamati a funzioni elettive si applicano per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, compreso il Presidente del Consiglio e i Consiglieri comunali, alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli Enti locali ritengono di sostenere per la partecipazione alle riunioni e alle attività nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci di detti enti.

Art. 30

Permessi e licenze

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati quali il Presidente del Consiglio Comunale o i Consiglieri comunali, hanno diritto di assentarsi dal servizio così come previsto dalle leggi vigenti.
2. Le assenze dal servizio di cui al precedente comma sono retribuite dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico del Comune presso il quale i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche indicate nel presente articolo, secondo quanto dispone l'art. 80 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'art. 2 bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.
3. L'attività e i tempi di effettuazione del mandato, per i quali il Presidente e i Consiglieri comunali richiedono e ottengono permessi dal datore di lavoro, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Art. 31

Tutela degli eletti

1. Il Presidente del Consiglio che è lavoratore dipendente può essere collocato, a richiesta, in aspettativa non retribuita, per tutto il periodo di espletamento del mandato.

2. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I Consiglieri comunali, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Presidente del Consiglio e i Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.

Art. 32

Gestione assenze dei Consiglieri alle adunanze del Consiglio Comunale

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. In caso di assenza, la giustificazione deve pervenire al Protocollo del Comune, anche attraverso l'impiego di strumenti informatici, mediante comunicazione scritta, inviata dal Consigliere Comunale al Presidente del Consiglio, il quale provvede a darne notizia all'Assemblea consiliare.
3. Della giustificazione o meno dell'assenza del Consigliere Comunale è presa nota a verbale.

Art. 33

Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale

1. Il Consigliere Comunale che senza giustificato motivo non interviene per 3 sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica.
2. Il Presidente del Consiglio, prima che l'Assemblea sia convocata per deliberare la decadenza per mancata partecipazione alle adunanze consiliari:
 - a) trasmette a mezzo PEC o in subordine fa notificare al Consigliere Comunale interessato la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate dal medesimo;
 - b) richiede contestualmente al Consigliere Comunale di comunicare, entro 10 giorni dalla trasmissione a mezzo PEC o dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze documentate anche con attestazioni sostitutive, e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.
3. Il Presidente del Consiglio sottopone al Consiglio Comunale le giustificazioni presentate dal Consigliere.
4. Il Consiglio Comunale decide con votazione in forma palese e copia della deliberazione adottata viene trasmessa alla Prefettura-UTG territorialmente competente per gli adempimenti di competenza.
5. Una volta deliberata la decadenza del Consigliere Comunale interessato, troveranno applicazione le norme in tema di surroga.

Art. 34

Surroga del Consigliere Comunale cessato dalla carica

1. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della cessazione dalla carica, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. .
2. Il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere Comunale cessato dalla carica, su esplicita richiesta dell'Ufficio Segreteria, deve far pervenire prima della convocazione del Consiglio una dichiarazione con la quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attesta l'inesistenza a proprio carico di cause di incandidabilità e ineleggibilità o di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
3. La dichiarazione di cui al comma precedente è acquisita agli atti del Comune.

4. Nel caso di surrogazione, il Consigliere Comunale entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, che è immediatamente eseguibile *ope legis*.
5. La proposta di deliberazione recante la surroga deve essere inserita al primo punto dell'ODG. La deliberazione Consiliare recante la surroga deve essere trasmessa alla Prefettura-UTG, territorialmente competente per gli adempimenti di competenza.
6. In ogni ipotesi di surroga, la proposta di deliberazione consiliare afferente alla surroga va inserita al primo punto dell'ordine del giorno.

Art. 35

Dimissioni del Consigliere Comunale, ulteriori specifiche in tema di surroga

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale devono essere presentate personalmente da ciascun Consigliere al protocollo del Comune con nota scritta e sottoscritta, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale. Le dimissioni devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo comunale per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio Comunale, entro il termine ordinatorio di dieci giorni, procede alla surroga del Consigliere Comunale dimissionario. In presenza di più di un Consigliere Comunale dimissionario, il Consiglio procede alla surroga con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo comunale.
5. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione in seduta pubblica, previo espletamento degli accertamenti di cui all'art. 34.
6. Non si fa luogo alla surroga, qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale, a norma dell'art. 141, comma 1, lett. b), numero 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., cioè quando le dimissioni sono rassegnate dalla metà più uno dei Consiglieri Comunali.
7. In tema di surroga trova applicazione la previsione di cui all'art. 18, comma 6 del presente Regolamento.

Art. 36

Rimozione e sospensione dalla carica di Consigliere Comunale

1. I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica con Decreto del Ministro dell'Interno quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del Decreto del Ministro dell'Interno, il Prefetto può sospendere il Consigliere Comunale qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

Art. 37

Comportamento del Consigliere Comunale nell'esercizio delle funzioni. Divieto di incarichi e consulenze e di acquisto di beni del Comune. Obbligo di astensione

1. Il comportamento dei Consiglieri Comunali nell'esercizio delle loro funzioni deve, secondo quanto dispone l'art. 78, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, 267, essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei Dirigenti/Responsabili di Area.
2. I Consiglieri Comunali non possono, secondo quanto dispone l'art. 1471 del Codice Civile, essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, di beni del Comune e degli enti e organismi dallo stesso dipendenti, affidati alla loro cura. L'acquisto in esame, sempre per espressa previsione dell'art. 1471 del Codice Civile, è nullo.
3. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti e Istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

4. I Consiglieri Comunali devono, secondo quanto dispone l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, 267, astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al quarto grado. Durante l'esame, la discussione e la votazione sulla proposta di deliberazione devono assentarsi dalla riunione, richiedendo al Segretario Comunale che faccia risultare tale loro assenza dal verbale di deliberazione.
5. Nel corso della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, i Consiglieri Comunali hanno il diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma questi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
6. Salva sempre l'applicazione della previsione di cui all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento, è assolutamente vietato al singolo Consigliere introdurre nella discussione di un argomento, in seduta pubblica, valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità, condizioni di salute e comportamenti di persone, a prescindere che siano o meno presenti in sala.
7. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) e degli artt. 58-63 del presente Regolamento, ciascun Consigliere Comunale è tenuto a non turbare l'ordine, a non pronunciare parole sconvenienti e a non ledere i principi di cui al comma 5 del presente articolo. In caso contrario, il Consigliere Comunale viene richiamato all'ordine dal Presidente del Consiglio, che lo nomina.
8. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio è tenuto ad interdirlgli la parola fino al termine della discussione su quello specifico argomento. Il Presidente del Consiglio può anche temporaneamente sospendere la seduta, pronunciando ad alta voce il termine di durata della sospensione.
9. Ciascun Consigliere Comunale deve rivolgersi in modo rispettoso al Sindaco, agli Assessori, al Segretario Comunale e ai funzionari presenti in Aula.
10. Rispetto al comportamento in aula del singolo Consigliere Comunale, trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 38

Condizioni di pari opportunità

1. Il Consiglio Comunale assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza e negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti nonché nelle nomine, espressamente riservate dalla legge al Consiglio, dei propri rappresentanti.
2. Il Consiglio Comunale promuove la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle Commissioni Consiliari di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 39

Presidente del Consiglio: indennità di funzione e rimborsi spese

1. Al Presidente del Consiglio è attribuita l'indennità di funzione secondo le modalità previste dall'art. 82 del Testo Unico. L'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa e, quindi, anche per il Presidente del Consiglio che si trovi in tale condizione.
2. Al Presidente del Consiglio che, per motivi inerenti al proprio mandato, si rechi fuori del capoluogo del Comune ove lo stesso ha la sede, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, secondo quanto stabilito dall'art. 84 del Testo Unico.
3. Al Presidente del Consiglio che risiede fuori del capoluogo del Comune ove lo stesso ha la sede, spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commissioni consiliari e per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 40

Dotazioni per l'esercizio del mandato di Consigliere comunale e per il funzionamento dei Gruppi consiliari

1. È assicurata la disponibilità di un locale e di strumentazioni idonee presso la sede comunale di Viale Vittorio Veneto 3/5.
2. Ai Consiglieri è garantito l'accesso alla sala per l'espletamento del mandato in orari d'ufficio corrispondenti a quelli della Segreteria comunale.
3. L'utilizzo da parte dei Gruppi consiliari è riservato esclusivamente per riunioni connesse con l'attività del Consiglio comunale. L'utilizzo della sala è gratuito. Per l'utilizzo è necessaria la prenotazione presso l'Ufficio Segreteria, almeno tre giorni liberi prima, da parte del Capogruppo consiliare o Consigliere delegato.
4. La sala viene concessa secondo l'ordine temporale di prenotazione. Il Capogruppo consiliare o Consigliere delegato provvederà al ritiro delle chiavi presso la Segreteria Generale il giorno della riunione e provvederà a riconsegnarle allo stesso ufficio entro il giorno successivo.
5. Oltre ai Consiglieri comunali, possono accedere alla sala anche persone invitate. La responsabilità per l'utilizzo corretto della sala è del Capogruppo consiliare che ne ha fatto richiesta.

TITOLO VII – DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DI RICEVERE INFORMAZIONI

Art. 41

Diritto di informazione e di accesso dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo,
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 43, comma 2 del D.Lgs 267/2000 e all'art. 24 della Legge 7.08.1990, n. 241. Sono da ritenere non coerenti con il mandato dei Consiglieri Comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l'ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici. L'azione amministrativa deve ispirarsi al principio di economicità e, pertanto, nell'esaminare le domande di accesso, l'amministrazione deve tener conto della necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, alla propria struttura.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri indirizzando direttamente le richieste di informazioni e la consultazione degli atti al Protocollo dell'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario Comunale e/o dei dipendenti responsabili di servizi.
4. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
5. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, di petizione presentate dai cittadini e di richieste avanzate dagli organismi di partecipazione, nonché tutti gli altri atti di cui al comma 2.
6. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale, secondo le indicazioni, riferite a questo servizio, comunicate dal Segretario comunale in relazione a quanto stabilito dal terzo comma. La richiesta deve indicare gli estremi dell'atto di cui si richiede copia, essere datata e sottoscritta, nonché contenere la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.
7. Il rilascio delle copie avviene entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
8. Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
9. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D, allegata alla Legge 8.6.1962, n. 604 e ss.mm.ii.

TITOLO VIII – DIRITTI DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 42

Il Diritto d’iniziativa

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale, secondo la normativa vigente.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere Comunale proponente è inviata al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Responsabile di Area, competente per materia per l’istruttoria e, comunque, sempre al Segretario Comunale.
4. Nel caso che la proposta di deliberazione risulti estranea alle competenze del Consiglio Comunale o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere Comunale proponente che la stessa non può essere sottoposta all’attenzione dell’Assemblea consiliare.
5. Se l’istruttoria di cui al comma 3 del presente articolo si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, specificando prima che abbia inizio la presentazione e discussione della citata proposta di deliberazione in aula, nome e cognome del Consigliere Comunale proponente.

Art. 43

La presentazione di emendamenti

1. I Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare emendamenti su mozioni e proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione e/o dei suoi allegati.
3. Le proposte di emendamento devono essere formulate in modo chiaro e lineare, oltre ad essere sottoscritte in modo leggibile dal Consigliere Comunale. Il Consigliere è tenuto a verificare preventivamente che l’emendamento proposto sia sostenibile dal punto di vista della copertura finanziaria e, comunque, sia rispettoso del mantenimento degli equilibri finanziari.
4. Le proposte di emendamento devono pervenire entro tre giorni dallo svolgimento della seduta e sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio, al Responsabile del Servizio interessato, che ne cura con procedure d’urgenza l’istruttoria. È fatto salvo il caso in cui siano formulati emendamenti a carattere formale non implicanti effetti e conseguenze giuridiche, tecniche e/o contabili. È, in ogni caso, fatto divieto assoluto ai Consiglieri Comunali di presentare proposte di emendamento formulate in modo generico, tali da non consentire la loro istruttoria da parte degli Uffici.
5. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell’adunanza consiliare che comportano una modifica sostanziale della proposta o aventi riflessi sul bilancio comunale, il Presidente del Consiglio dichiara l’inammissibilità. Nel corso dell’adunanza consiliare è, in ogni caso, fatto divieto assoluto ai Consiglieri Comunali di formulare in modo generico proposte di emendamento.
6. Ogni singola proposta di emendamento è soggetta a votazione nel rispetto delle prescrizioni di cui al Titolo XIII del presente Regolamento. In ogni caso, le proposte di emendamento si votano nell’ordine di cui in appresso:
 - a) emendamenti soppressivi;
 - b) emendamenti modificativi
 - c) emendamenti aggiuntivi.

7. Quando il testo della proposta di deliberazione viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario Comunale provvede alle variazioni conseguenti e la parte del testo modificato viene letta dal medesimo al Consiglio Comunale prima che venga dichiarata aperta la votazione sulla proposta emendata o, in caso di più emendamenti, su ogni singolo emendamento.
8. Sono ammesse modifiche al testo di una mozione, purché tali da non stravolgerne il significato, con il consenso dei proponenti.

TITOLO IX – ATTIVITÀ ISPETTIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 44

Attività ispettiva. Le interrogazioni

1. I Consiglieri hanno potere di controllo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'ente, diritto che esercitano in forma organica attraverso le Commissioni Consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta sintetica, rivolta dal Consigliere Comunale al Sindaco o all'Assessore Comunale, competente per materia, al fine di avere informazioni:
 - a) circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato;
 - b) per conoscere se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione Comunale e se la stessa sia o meno vera;
 - c) per conoscere gli intendimenti con i quali l'Amministrazione di governo in carica si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o ad una specifica questione.
3. Il Presidente del Consiglio può dichiarare inammissibili le interrogazioni formulate con frasi sconvenienti. Le interrogazioni devono essere formulate per iscritto in modo chiaro e soprattutto sintetico.
4. Le interrogazioni sono presentate per iscritto da ciascun Consigliere o gruppo di Consiglieri e indirizzate al Sindaco o all'Assessore Comunale, competente per materia e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio. Le interrogazioni devono essere firmate dal proponente, che deve specificare se desidera ricevere o meno risposta durante la prima seduta utile.
5. Se il Consigliere primo firmatario non richiede espressamente che venga data lettura della risposta scritta in sala consiliare, il Sindaco o l'Assessore competente per materia, rispondono per iscritto all'interrogazione entro trenta giorni dall'acquisizione al protocollo comunale della stessa.
6. Se il Consigliere primo firmatario richiede espressamente che venga data lettura della risposta scritta in sala consiliare, la risposta all'interrogazione, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 9 del presente articolo, è inserita nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva a quella di acquisizione al protocollo comunale della stessa interrogazione. In occasione della seduta consiliare, il Presidente del Consiglio, invita il Consigliere interrogante a dare lettura in Aula dell'interrogazione depositata agli atti.
7. Conclusa la lettura a cura del Consigliere interrogante, entro un termine di cinque minute, il Sindaco o l'Assessore destinatari dell'interrogazione danno lettura integrale in aula della risposta scritta che viene allegata al verbale di deliberazione, unitamente al testo dell'interrogazione. La risposta deve, comunque, essere effettuata entro il termine di dieci minuti.
8. Per nessun motivo sulle interrogazioni si apre discussione. Conclusa la lettura della propria risposta scritta, a cura del Sindaco o dell'Assessore Comunale, destinatari dell'interrogazione, il Consigliere interrogante ha diritto di dichiararsi o meno soddisfatto della risposta in un termine massimo di due minuti. Nel caso di interrogazione a firma plurima, il diritto di cui al periodo precedente spetta al primo firmatario e nel caso di assenza dello stesso si segue l'ordine di firma. Le interrogazioni non sono soggette a votazione e per il loro esame non è previsto il numero legale.
9. Nelle adunanze in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali lo Statuto, il Bilancio di previsione finanziario, il Rendiconto di gestione, il PGT e le sue varianti generali, non è ammessa la trattazione di interrogazioni.

Art. 45

Interrogazioni urgenti

1. Una volta protocollato l'ordine del giorno di una seduta consiliare, non possono essere presentate Interrogazioni con richiesta di risposta scritta per la relativa adunanza. Eventuali interrogazioni pervenute dopo la notifica dell'avviso di convocazione con annesso l'ordine del giorno, saranno

inserirle nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva a quella della sua acquisizione al protocollo comunale.

2. Unica deroga alla previsione di cui al comma precedente è rappresentata dal carattere d'urgenza dell'interrogazione che deve essere, comunque, congruamente motivato. In tale ipotesi, il Presidente del Consiglio, data lettura del testo e valutata con l'assistenza del Segretario generale la sussistenza o meno del carattere dell'urgenza, procederà o meno all'integrazione dell'ordine del giorno. In questa ipotesi eccezionale, l'interrogazione sarà trattata conclusa la votazione su tutti gli argomenti inseriti originariamente nell'ordine del giorno. Il carattere d'urgenza si fonda sulla imprevedibilità dell'oggetto e sulle sue necessità e indifferibilità.
3. Se l'unico interrogante firmatario è assente ingiustificato, l'assenza dello stesso è da intendere come rinuncia all'interrogazione. Se l'unico interrogante firmatario è assente giustificato, il Presidente del Consiglio rinvia la risposta all'interrogazione alla prossima seduta consiliare. Il rinvio potrà avere luogo una sola volta. Pertanto, all'ulteriore verificarsi dell'assenza del firmatario a prescindere se la sua assenza sia o meno giustificata l'interrogazione si intenderà ritirata.
4. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di lettura così come il diritto di dichiararsi o meno soddisfatto spetta al primo firmatario, salvo diversa dichiarazione resa dai firmatari.
5. In caso di assenza o rinuncia del primo firmatario, ai fini dell'illustrazione dell'interrogazione viene seguito l'ordine dei firmatari. Se tutti i firmatari dell'interrogazione sono assenti ingiustificati l'assenza degli stessi è da intendere come rinuncia all'interrogazione. Se, invece, pur in assenza di tutti gli interroganti firmatari anche uno solo di essi è assente giustificato, il Presidente del Consiglio rinvia la risposta all'interrogazione alla successiva seduta consiliare. Il rinvio potrà avere luogo una sola volta. Pertanto, all'ulteriore verificarsi dell'assenza di tutti i firmatari, a prescindere se giustificata o meno, l'interrogazione si intenderà ritirata.
6. Se il presentatore di un'interrogazione non è soddisfatto della risposta data dal Sindaco o dall'Assessore competente, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 46

Le interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella richiesta scritta, rivolta al Sindaco o all'Assessore Comunale competente per materia, al fine di avere informazioni circa i motivi e i criteri in base ai quali è stato adottato dall'Amministrazione di governo un provvedimento o comunque circa la condotta tenuta dal Sindaco o da un Assessore Comunale su questioni di particolare rilievo.
2. Rispetto all'interpellanza, trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 4-9 dell'art. 44 e di cui all'art. 45 del presente Regolamento.

Art. 47

Attività ispettiva. Le mozioni

1. I Consiglieri Comunali nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo di cui al primo comma dell'art. 43 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., hanno diritto di presentare mozioni.
2. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento, diretto a promuovere o impegnare l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso.
3. Le mozioni vanno presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto.
4. La mozione può essere firmata da un solo Consigliere o da più Consiglieri Comunali.
5. La mozione viene inserita nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Le mozioni presentate successivamente al protocollo dell'ordine del giorno di una seduta consiliare saranno inserite nell'Ordine del giorno della successiva adunanza. In presenza di una pluralità di mozioni,

le stesse vengono inserite all'ordine del giorno della seduta consiliare, avuto riguardo agli estremi di acquisizione al protocollo comunale.

6. In occasione della seduta consiliare, il proponente viene invitato dal Presidente del Consiglio ad illustrare la mozione entro il termine massimo di dieci minuti. Conclusa l'illustrazione della mozione si apre sulla stessa la libera discussione in aula con facoltà di un unico intervento a disposizione di ciascun consigliere per un tempo massimo di cinque minuti. Conclusa la discussione, spetta a un Consigliere per Gruppo rendere nota la propria dichiarazione di voto, se richiesta, contenuta in un tempo massimo di tre minuti. Nel caso in cui un Consigliere intenda esprimere voto differente rispetto a quanto dichiarato dal proprio Gruppo, questi ha diritto di rendere nota la propria posizione in un termine massimo di tre minuti.
7. Una volta terminati gli interventi in aula, il Consigliere Comunale che ha illustrato la mozione ha facoltà di replica generale per un periodo massimo di cinque minuti.
8. Conclusa l'eventuale replica di cui al comma precedente, la mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni
9. Se l'unico Consigliere Comunale firmatario della mozione è assente ingiustificato, l'assenza dello stesso è da intendere come rinuncia alla mozione. Se l'unico Consigliere firmatario è assente giustificato, il Presidente del Consiglio rinvia la trattazione della mozione alla successiva seduta consiliare.
10. Nel caso in cui la mozione sia stata sottoscritta da più Consiglieri Comunali, l'invito ad illustrare la mozione spetta ad uno solo di essi, di norma al primo firmatario, salvo diversa dichiarazione resa dai firmatari.
11. In caso di assenza del primo firmatario, ai fini dell'illustrazione della mozione viene seguito l'ordine dei firmatari. Se tutti i firmatari della mozione sono assenti ingiustificati la mozione si intenderà ritirata. Pertanto, sarà onere dei firmatari presentare e far acquisire nuovamente la mozione al protocollo comunale.
12. Non verranno istruite dagli uffici e non saranno prese in considerazione dall'Ufficio di Presidenza le mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

TITOLO X – CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI. ORDINE DEL GIORNO

Art. 48

Competenza alla convocazione delle sedute consiliari

1. La convocazione del Consiglio Comunale compete ed è effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, la convocazione viene effettuata dal Vice Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 53, comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
3. Per la prima adunanza del Consiglio Comunale, successiva alle elezioni, la convocazione è disposta dal Sindaco neo-eletto secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del presente Regolamento.
4. Per la convocazione del Consiglio Comunale su richiesta di un quinto dei Consiglieri ai sensi dell'art. 39, comma 2 del T.U.E.L. trova applicazione il successivo art. 53.

Art. 49

Avviso di convocazione. Contenuto

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di apposito avviso, recante data e numero di protocollo di adozione, con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o ancora se è stata convocata d'urgenza, in presenza di motivi rilevanti e indilazionabili.
4. Nell'avviso di convocazione deve essere sempre precisato se l'adunanza si tiene in prima e anche in seconda convocazione nella stessa giornata, indicandone il rispettivo orario di inizio.
5. Trovano applicazione le previsioni di cui al successivo art. 52.
6. Nell'avviso di convocazione, è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli indicati nell'ordine del giorno.
7. L'avviso di convocazione specifica che la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno (tra le quali, proposte di deliberazione e allegati alle stesse) può essere esaminata presso l'ufficio di segreteria, durante l'orario di apertura degli Uffici comunali.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e della firma del Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, del Vice Presidente del Consiglio.

Art. 50

Avviso di convocazione. Modalità di trasmissione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con annesso l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato del quale costituisce parte integrante, è trasmesso a ciascun Consigliere Comunale a mezzo PEC, o per il Consigliere Comunale che non ne sia ancora in possesso, a mezzo mail, nei termini di cui al successivo art. 51. L'avviso di convocazione della seduta consiliare è trasmesso, sempre con gli strumenti informatici in uso presso l'Ente, anche agli Assessori e all'Organo di revisione Economico-Finanziario.
2. Indipendentemente dalle modalità usate per la convocazione del Consiglio Comunale sopra descritte, l'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno è comunque pubblicato sia all'Albo Pretorio on line sia in evidenza sul sito istituzionale del Comune, assolvendo in tal modo l'Ente agli obblighi di pubblicazione.

3. In ogni caso, tra il momento della ricezione e quello della seduta consiliare deve intercorrere il ragionevole lasso temporale, diverso a seconda che si tratti di sessione ordinaria, di sessione straordinaria o di seduta d'urgenza, specificato nel successivo art. 51.
4. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del citato documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere Comunale. Il corretto invio dell'avviso di convocazione risulterà dal messaggio della ricevuta di "accettazione" da parte del servizio di posta certificata utilizzato dall'Ente, mentre l'avvenuta consegna della convocazione risulterà dai messaggi della ricevuta di consegna da parte del servizio di Posta Elettronica Certificata utilizzato da ciascun Consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le predette ricevute sono conservate, a livello informatico, a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
5. È onere del Presidente del Consiglio preoccuparsi di verificare che si sia perfezionato con successo (avvenuta ricezione) il procedimento con cui viene portato a conoscenza l'avviso di convocazione della seduta consiliare e il connesso Ordine del giorno, secondo le modalità regolamentate dal presente articolo.
6. Entro 10 giorni dalla proclamazione, ciascun Consigliere Comunale è tenuto a comunicare al Presidente del Consiglio il proprio indirizzo PEC o, se non ne è ancora in possesso, il proprio indirizzo mail, al quale devono essere trasmessi gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica.
7. Qualora la spedizione con modalità telematica dell'avviso di convocazione e dell'annesso ordine del giorno non potesse aver luogo per problemi tecnici, si procederà a spedire l'avviso di convocazione e l'annesso ordine del giorno a mezzo raccomandata postale o telegramma, sempre entro i termini di cui al presente Regolamento, al luogo di residenza del singolo Consigliere Comunale. In subordine, e sempre nella sola eccezionale ipotesi di cui al presente comma, l'avviso di convocazione e l'annesso ordine del giorno sarà recapitato per mezzo dell'Ufficio messi al domicilio eletto nel Comune da ciascun Consigliere Comunale entro 10 giorni dalla proclamazione della propria carica e indicato con dichiarazione scritta, depositata presso la Segreteria dell'Ente. Nel caso di elezione di domicilio, il Consigliere Comunale, nella medesima dichiarazione, dovrà indicare il nominativo della persona alla quale saranno consegnati gli avvisi di convocazione, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la persona indicata non provveda a recapitare tempestivamente i documenti.
8. L'ipotesi di cui al comma 7 del presente articolo assume, comunque, carattere assolutamente straordinario. Di conseguenza, non sono da ritenere rispettose delle finalità sottese al presente articolo (risparmio costi; semplificazione e celerità dell'azione amministrativa) e non possono, pertanto, essere soddisfatte specifiche richieste da parte del singolo Consigliere Comunale, aventi ad oggetto l'attivazione ordinaria di procedure di spedizione o recapito dell'avviso di convocazione e dell'annesso Ordine del giorno con le modalità di cui al citato comma 7 del presente articolo.

Art. 51

Avviso di convocazione. Termini per sessione ordinaria, sessione straordinaria o della seduta convocata d'urgenza

1. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria qualora vi siano iscritte, all'ordine del giorno, proposte di deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio preventivo, consuntivo e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
2. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria negli altri casi distinti da quelli indicati al precedente comma e quando la stessa seduta sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati. In questo ultimo caso, come previsto dall'art. 53, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

4. L'avviso di convocazione per le adunanze, ordinarie e straordinarie, deve essere trasmesso con modalità informatiche (PEC o mail per i Consiglieri privi di PEC) ai Consiglieri Comunali almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
5. Nel termine di cui al precedente comma sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
6. L'avviso di convocazione per le adunanze convocate d'urgenza deve essere trasmesso con modalità informatiche (PEC o mail per i Consiglieri privi di PEC) ai Consiglieri Comunali almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione. In alternativa, l'avviso di convocazione – fermo restando il deposito degli atti presso la Segreteria Comunale – può essere trasmesso per telegramma o altro idoneo strumento telematico, che ne attesti l'invio.
7. Nel computo dei termini ad ore di cui al comma precedente si esclude l'ora di trasmissione.
8. L'eventuale mancata o ritardata trasmissione – con gli strumenti informatici in uso presso l'Ente – dell'avviso di convocazione con annesso l'ODG è sanata quando il Consigliere Comunale interessato si presenta, comunque, in sala consiliare o partecipa da remoto all'adunanza consiliare (nel caso di seduta convocata in modalità videoconferenza).

Art. 52

I e II Convocazione della seduta consiliare

1. Nelle sedute di prima convocazione, il Consiglio Comunale può deliberare validamente se interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
2. Nel caso in cui l'adunanza di prima convocazione del Consiglio Comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale di cui al comma precedente, la seconda convocazione si tiene trascorse 24 ore dalla prima e nell'orario specificato nell'Avviso di convocazione.
3. Nelle sedute di seconda convocazione, il Consiglio Comunale può deliberare validamente se interviene almeno un terzo dei Consiglieri Comunali, assegnati per legge, senza computare il Sindaco.
4. All'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione non possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione.
5. Quando per deliberare su un determinato argomento, la Legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti, o richiede particolari procedure da seguire – come nel caso dell'approvazione dello Statuto Comunale di cui all'art. 68 del presente Regolamento – è a questi quorum e a queste procedure che si fa riferimento sia in prima che in seconda convocazione, con conseguente esclusione di ogni possibilità di deroga.

Art. 53

Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede il Sindaco o almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti degli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di protocollo della richiesta di convocazione. La richiesta dei Consiglieri Comunali, indirizzata al Sindaco, deve essere registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 39 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Art. 54

L'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'Ordine del giorno. Gli argomenti sono indicati nell'Ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri Comunali di individuare con certezza l'oggetto.

2. La formulazione di proposte da inserire all'Ordine del giorno spetta ai Consiglieri Comunali, al Sindaco e alla Giunta Comunale. Spetta al Presidente del Consiglio stabilire, rettificare o integrare l'Ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al comma 1 dell'art. 53.
3. L'Ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
4. L'Ordine del giorno può essere integrato entro ventiquattro ore prima dell'adunanza consiliare. L'Ordine del giorno integrato è da notificare con modalità informatiche entro le ventiquattro ore che precedono l'orario di convocazione dell'adunanza. L'Ordine del giorno integrato deve essere sempre previamente pubblicato all'Albo on line e in evidenza sul sito istituzionale dell'Ente. Con l'Ordine del giorno integrato vengono inseriti altri argomenti da trattare nelle sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza, già convocate.
5. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio.
6. Il Presidente del Consiglio, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere maggiormente noti il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Art. 55

Deposito degli atti

1. Contestualmente alla trasmissione – con strumenti informatici in uso presso l'Ente – dell'avviso di convocazione, le proposte di deliberazione – relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, complete dei pareri di cui all'art. 49 del T.U.E.L., ad esclusione delle proposte costituenti mero indirizzo – sono depositate, corredate degli allegati e di tutti i documenti necessari, presso l'Ufficio Segreteria Comunale.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di consultare le proposte di deliberazione, i loro allegati e i documenti, che sono stati inseriti nel fascicolo di ogni singola proposta, in quanto ritenuti utili in un'ottica di completezza e massima trasparenza.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di chiedere anche copia in formato cartaceo dei soli allegati alle proposte di deliberazione e dei documenti inseriti nel fascicolo di ogni singola proposta, ispirando, comunque, responsabilmente le proprie richieste al principio di contenimento della spesa pubblica e di non aggravamento dell'operato degli Uffici, stante la cronica carenza di organico.
4. In un'ottica di semplificazione e contenimento della spesa pubblica, contestualmente alla trasmissione telematica dell'avviso di convocazione, possono essere trasmessi ai Consiglieri Comunali gli atti e gli allegati relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno in formato PDF recante la scritta in filigrana “copia per il Consigliere” e la data del Consiglio Comunale.

TITOLO XI – VALIDITÀ DELLE SEDUTE CONSILIARI

Art. 56

Numero legale per la validità della seduta consiliare

1. La partecipazione alle adunanze consiliari degli Assessori non è computata ai fini della determinazione delle presenze di cui all'art.52, necessaria per la legalità della seduta.
2. Nella trattazione delle interrogazioni, durante la quale non è previsto il numero legale, è comunque necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

Art. 57

Sospensione e/o rinvio dei lavori della seduta per intervenuta mancanza del numero legale nel corso della seduta consiliare. Dichiarazione di seduta deserta

1. Effettuato all'inizio dell'adunanza l'appello, a cura del Segretario Comunale, e accertata la presenza dei Consiglieri Comunali nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori.
2. Ai fini di cui al comma precedente, i Consiglieri Comunali che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale constata tempestivamente la sussistenza o meno del numero legale. Quando il Segretario Comunale constata che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto per la validità dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione di cui all'art. 52 del presente Regolamento, avverte immediatamente il Presidente del Consiglio il quale può ripetere l'appello richiamando i Consiglieri momentaneamente assenti.
3. Se nel corso della seduta consiliare, per qualsiasi motivo, viene a mancare il numero legale, il Presidente del Consiglio sospende i lavori, indicando ad alta voce il termine di durata della sospensione.
4. Concluso il termine di sospensione dei lavori il Presidente del Consiglio può disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso in cui dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri presenti in sala è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio dispone il rinvio della seduta per gli argomenti che rimangono ancora da trattare.
6. La decisione del Presidente del Consiglio in ordine alla sospensione dei lavori, in ordine alla dichiarazione di seduta deserta e in ordine al rinvio deve risultare in modo inequivocabile dall'ultimo verbale di deliberazione dopo il quale si è registrato il venir meno del numero legale, nel corso della seduta. Nel verbale devono risultare indicati il nome e cognome dei Consiglieri Comunali presenti e di quelli assenti al momento della chiusura della riunione.

TITOLO XII – ORDINE DEI LAVORI

Art. 58

Dichiarazioni di apertura, comunicazioni, interrogazioni e interpellanze

1. Prima dell'inizio della seduta, i Consiglieri possono svolgere delle dichiarazioni di apertura richiamando l'attenzione su problemi di interesse generale o locale. I singoli interventi non possono superare la durata di cinque minuti. Il tempo a disposizione per tali dichiarazioni non può avere durata complessiva superiore a trenta minuti. Sulle dichiarazioni e comunicazioni non è previsto dibattito.
2. Il Presidente del Consiglio e il Sindaco possono in ogni momento tenere celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei al programma dei lavori.
3. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene dopo le comunicazioni di cui al presente articolo. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e dalla trattazione delle interrogazioni, il Presidente del Consiglio, conclusa l'illustrazione di quella in esame, rinvia le altre a successiva adunanza.
4. Qualora per la stessa seduta consiliare siano previste all'ordine del giorno interrogazioni e interpellanze vengono inserite prime le interrogazioni e successivamente le interpellanze.

Art. 59

Illustrazione degli argomenti all'Ordine del giorno. Durata degli interventi

1. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ha inizio con l'illustrazione fattane dal:
 - a) Sindaco
 - b) Presidente del Consiglio
 - c) Assessore
 - d) un relatore incaricato dal Presidente del Consiglio, intendendosi compreso anche il Segretario Comunale o il Responsabile di Area, competente per materia
 - e) Consigliere promotore dell'argomento in oggetto.
2. Il Consiglio Comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il termine massimo per l'illustrazione di una proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno è fissato in dieci minuti.
4. Il Presidente del Consiglio, nel caso in cui all'approssimarsi dello scadere del tempo il relatore non abbia ancora concluso l'illustrazione, invita a concludere l'intervento, indicando ad alta voce il numero di minuti che rimangono ancora a disposizione.

Art. 60

La discussione in aula. Durata degli interventi

1. Una volta conclusa l'illustrazione dell'argomento inserito nell'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri che intendono formulare semplice domanda di chiarimento, entro il termine di due minuti, domande a cui il relatore è tenuto a rispondere. Il tempo complessivo delle domande non può superare i trenta minuti. Terminata questa fase preliminare, il Presidente dichiara aperta la discussione, concedendo la parola ai Consiglieri Comunali che ne fanno richiesta. La successione degli interventi segue l'ordine di prenotazione dei Consiglieri tuttavia il Presidente garantisce, quando è possibile, l'alternanza di intervento tra consiglieri di maggioranza e minoranza.
2. I Consiglieri Comunali partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolgendosi al Presidente del Consiglio.
3. Ogni Consigliere può intervenire, nel dibattito di un singolo punto all'ordine del giorno, non più di due volte ognuna delle quali contenute in un tempo massimo di cinque minuti, salvo per il

secondo intervento di ciascun Capigruppo consiliare ai quali è concesso un tempo aggiuntivo, per un totale di numero sette minuti per l'intervento secondo. L'intervento deve essere inerente al punto posto in discussione.

4. Il termine di cui al comma precedente è raddoppiato solo ed esclusivamente quando gli argomenti, oggetto di discussione sono: lo Statuto e le sue modifiche; il Bilancio di previsione finanziario e le sue variazioni; il Rendiconto di gestione; il Piano del Governo del territorio e le sue varianti.
5. La non attinenza dell'intervento del singolo Consigliere Comunale rispetto all'argomento in discussione così come il superamento del tempo concesso per l'intervento, vengono rilevati dal Presidente del Consiglio, il quale, una volta superati i suddetti limiti, richiama il Consigliere invitandolo ad attenersi all'argomento o a concludere l'intervento. Qualora il Consigliere persista nell'inosservanza di tali disposizioni, il Presidente del Consiglio è legittimato a togliergli la parola.
6. Solo al Presidente del Consiglio è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamare all'osservanza del presente Regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
7. Il Presidente del Consiglio, dopo che su di un argomento sono intervenuti tutti i Consiglieri iscritti a parlare, avvenuta l'eventuale replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
8. Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.
9. Il Sindaco e il relatore, prima della chiusura della discussione, hanno diritto di replica rispetto a ciascun singolo intervento che si è registrato in sala consiliare. La durata dell'intervento di replica non può superare i cinque minuti.

Art. 61

Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata conclusa la discussione, la parola può essere concessa, se richiesto, per eventuali dichiarazioni di voto. Le dichiarazioni di voto devono essere contenute in un tempo massimo di tre minuti, essendo divenute già note le opinioni dei Consiglieri nello svolgimento del dibattito. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal proprio Gruppo, questi hanno diritto di intervenire al fine di rendere nota la propria posizione nel medesimo termine temporale di cui sopra.

Art. 62

Questione pregiudiziale e questione sospensiva

1. Prima dell'inizio della discussione di merito, su ogni proposta di deliberazione consiliare possono essere poste una questione pregiudiziale o una questione sospensiva.
2. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi e proponendone il ritiro.
3. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. La questione sospensiva può essere posta anche prima della votazione della proposta di deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
4. Gli interventi che sottopongano le questioni pregiudiziali o sospensive non possono durare più di cinque minuti e possono prendere la parola un Consigliere a favore e uno contrario.
5. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente del Consiglio o, in caso di opposizione, il Consiglio a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 63

Fatto personale

1. In qualsiasi momento della discussione, il singolo Consigliere Comunale può chiedere la parola e rilevare il fatto personale.

2. Per fatto personale del Consigliere Comunale si intende il sentirsi censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
3. Quando un Consigliere Comunale chiede la parola e rileva il fatto personale la discussione sulla proposta di deliberazione viene temporaneamente sospesa a cura del Presidente del Consiglio.
4. Il Consigliere Comunale che chiede la parola e rileva il fatto personale ne indica il motivo e il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussista o meno.
5. Se il Consigliere Comunale che ha rilevato il fatto personale non accetta la decisione del Presidente del Consiglio, decide l'assemblea senza discussione, per alzata di mano.
6. In ogni caso, è vietato al singolo Consigliere Comunale, sotto il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere/fare apprezzamenti sui voti espressi dal Consiglio Comunale.
7. Gli interventi per fatto personale devono essere contenuti in un tempo massimo di cinque minuti.

TITOLO XIII – LA VOTAZIONE

Art. 64

Le modalità di votazioni. Premessa

1. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.
2. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi.
3. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri Comunali non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
4. La votazione può, a seconda dei casi, essere palese o segreta. La votazione palese si effettua, di norma per alzata di mano ma può avvenire anche per appello nominale.

Art. 65

Votazione palese

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è, di norma, palese e si effettua, di regola, per alzata di mano.
2. Quando la votazione ha luogo in forma palese, il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di deliberazione, invitando prima a votare i Consiglieri favorevoli, poi quelli contrari e, infine, gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta da un solo Consigliere Comunale, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
4. Nel verbale di deliberazione viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli, il numero dei voti contrari alla deliberazione e il nome e cognome dei Consiglieri Comunali che si sono astenuti.

Art. 66

Votazione per appello nominale

1. La votazione palese può avvenire anche per appello nominale, quando ciò sia prescritto dalla Legge o dallo Statuto o quando in tal senso si sia pronunciato il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno un quinto dei Consiglieri Comunali.
2. Il Segretario Comunale effettua l'appello, a cui i Consiglieri Comunali rispondono votando ad alta voce, pronunciandosi favorevolmente o contrariamente, oppure esprimendo la propria astensione.
4. Il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza del Segretario Comunale.
5. Il voto espresso da ciascun Consigliere Comunale nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 67

La votazione segreta

1. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta, il Presidente del Consiglio, all'inizio della trattazione dell'argomento per il quale la stessa è prevista, procede alla nomina di tre scrutatori, scelti, come prescritto dall'art. 28 del Presente Regolamento, tra i Consiglieri Comunali presenti, dei quali uno appartenente ai Gruppi di minoranza.
3. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
4. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

- a) le schede sono predisposte dall'Ufficio di Segreteria Comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento
- b) ciascun componente del Civico Consesso scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta di deliberazione, sottoposta al Consiglio Comunale;
- c) ciascun componente del Civico Consesso è invitato dal Presidente del Consiglio, assistito dal Segretario Comunale, a votare un solo nome o (a seconda dei casi) un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti validi. In ogni caso, quando la Legge, lo Statuto o i Regolamenti stabiliscono che tra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e di ambedue i sessi e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio, assistito dal Segretario Comunale, stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
 6. Le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
 7. I Consiglieri Comunali che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale, affinché ne sia dato atto nel verbale.
 8. Terminata la votazione, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio Comunale il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
 9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
 10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
 11. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
 12. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri Comunali scrutatori.

Art. 68

Specifiche della votazione in caso di approvazione dello Statuto Comunale

1. Per la votazione strumentale all'approvazione dello Statuto Comunale, trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Art. 69

Immediata eseguibilità

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della Deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

TITOLO XIV – COMPUTO DELLA MAGGIORANZA. IL CONTEGGIO DEI VOTI

Art. 70

Computo della maggioranza. Il conteggio dei voti

1. Quando la Legge non richiede – rispetto ad una proposta di deliberazione, afferente ad uno specifico argomento – una maggioranza qualificata, costituita da una frazione prefissata dei votanti, superiore alla metà (per esempio, due terzi o tre quarti), la suddetta proposta si considera approvata se hanno votato a favore della stessa la metà più uno dei votanti (c.d. maggioranza assoluta).
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole che raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
3. Se il numero dei votanti è pari la maggioranza assoluta può dirsi raggiunta quando vengano ottenuti un numero di voti pari alla metà più uno dei votanti.
4. I Consiglieri Comunali che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione abbia ottenuto voti favorevoli in numero pari ai voti contrari, la proposta non è approvata.

TITOLO XV – IL VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Art. 71

Lettura e approvazione dei verbali di Deliberazione della precedente seduta consiliare

1. Il resoconto delle sedute consiliari è effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione, che ne riporteranno l'integrale trascrizione e il cui deposito avverrà agli atti, presso la Segreteria Generale.

TITOLO XVI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72

Entrata in vigore, diffusione del Regolamento. Norme di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la relativa deliberazione Consiliare con la quale è stato approvato. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con lo stesso contrastanti
2. Copia del presente Regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri Comunali.
3. Copia del presente Regolamento è trasmessa a mezzo PEC, a cura del Presidente del Consiglio, a tutti i Consiglieri Comunali in carica, al Sindaco e agli Assessori.
4. Il Presidente del Consiglio in occasione della nuova nomina dell'Organo di Revisione economico-finanziaria procede alla trasmissione, a mezzo PEC, allo stesso di copia del presente Regolamento.
5. Il Presidente del Consiglio dispone la trasmissione a mezzo PEC di copia del presente Regolamento alle Aziende, alle Istituzioni, alle Società, ai Consorzi – se esistenti – dipendenti dall'Ente o ai quali il Comune partecipa nonché ai rappresentanti dell'Ente all'interno degli stessi.
6. In occasione di ogni rinnovo dell'Amministrazione di governo dell'Ente, il Segretario Comunale cura la trasmissione a mezzo PEC della copia del presente Regolamento ai neo Consiglieri Comunali.
7. Il Segretario Comunale dispone la trasmissione, sempre a mezzo PEC, della copia del presente Regolamento ai Responsabili di Area non appena nominati.
8. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tale ipotesi, in attesa dell'adozione della Deliberazione consiliare di modifica del presente Regolamento trova applicazione la sopravvenuta normativa nazionale.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione la normativa nazionale e le consuetudini locali.